

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Visto il D.M. 26 giugno 1926;

Vista l'istanza documentata e datata 22 giugno 1978 con la quale la sig.ra Isabella Pezzino, gestore dell'Istituto magistrale « S. Anna » di Palermo, via d'Ossuna n. 110, legalmente riconosciuto con D.M. del 26 giugno 1926, chiede che la gestione del suddetto Istituto magistrale passi alla rappresentante legale Edilia Orsini, nata a Livorno il 2 ottobre 1931, Superiora *pro-tempore* della Comunità educativa dell'Istituto « S. Anna » presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa a gestione scolastica a r.l. « S. Anna », costituitosi con rogito del notaio Gerolamo Tripoli il 29 maggio 1978, repertorio n. 1341;

Vista la scrittura congiunta in data 22 giugno 1978, registrata a Misilmeri il 28 giugno 1978, al n. 315;

Visto l'atto costitutivo della cooperativa rep. 1341 raccolta n. 893;

Vista la fotocopia dell'atto notarile redatto in data 30 maggio 1978 dal notaio dr. Girolamo Tripoli;

Vista la nota del Provveditore agli studi di Palermo prot. 12987/C del 11 ottobre 1978;

Ritenuta l'opportunità di consentire a quanto richiesto;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzato il passaggio di gestione dell'Istituto magistrale legalmente riconosciuto « S. Anna » di Palermo dalla sig.ra Isabella Pezzino alla rappresentante legale Edilia Orsini, nata a Livorno il 2 ottobre 1931 Superiora *pro-tempore* della Comunità educativa dell'Istituto « S. Anna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 21 dicembre 1978.

ORDILE

(112)

DECRETO 22 dicembre 1978.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Castelmola.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.P. Reg. n. 1095/S.G. del 23 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 29 aprile 1967, con cui, su proposta del 30 ottobre 1964 della commissione provinciale di Mes-

sina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche venne dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi della citata legge n. 1497/1939, l'intero territorio del comune di Castelmola (ME);

Accertato che copia della Gazzetta suddetta venne affissa all'albo pretorio del comune di Castelmola per il periodo di tempo prescritto dalla citata legge n. 1497

Accertato che avverso il provvedimento di vincolo sopra richiamato venne proposto ricorso al Governo della Repubblica del dr. Carmelo Biondo, con atto del 2 novembre 1967, ai sensi dell'art. 4, 3° comma della legge n. 1497/1939 e che detta impugnativa è tuttora pendente

Viste le sentenze emesse, rispettivamente, il 4 giugno 1969 ed il 22 dicembre 1972, con le quali il Pretore di Barcellona P.G., in sede di rinvio, ed il pretore di Taormina, in prima istanza, hanno dichiarato illegittimi e disapplicati nei giudizi portati alla loro cognizione, gli atti impositivi del vincolo *de quo*, ritenendoli viziati per violazione di legge, ed hanno assolto con formula piena gli imputati dal reato di cui all'art. 734 del codice penale in relazione agli artt. 7 e 15 della legge n. 1497 del 1939;

Considerato che, per i motivi ed i fatti suesposti, portati a conoscenza dell'Amministrazione con nota n. 1998 del 9 ottobre 1976 del comune di Castelmola, si è ritenuto di procedere, nel pubblico interesse, al riesame degli atti preparatori e costitutivi del vincolo paesistico del territorio comunale di Castelmola;

Accertato che alla seduta del 30 ottobre 1964, della commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali, nella quale viene deliberato il vincolo dell'intero territorio comunale di Castelmola, prese parte con voto deliberativo il sindaco del comune di Taormina;

Considerato che di conseguenza la delibera sopra richiamata, oltre ad essere viziata per la irregolare composizione della Commissione, è anche viziata per quanto attiene al processo di formazione della volontà dell'organo medesimo;

Considerato che i vizi di legittimità sopra evidenziati comportano la invalidità insanabile della delibera del 30 ottobre 1964 della commissione provinciale di Messina per le bellezze naturali, per quanto attiene alla proposta di vincolo del territorio comunale di Castelmola;

Accertato che il territorio del comune di Castelmola, con D.M. 2748 del 21 aprile 1930, venne riconosciuto, ad ogni conseguente effetto, stazione di soggiorno, di cura e di turismo, ai sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765;

Considerato, per l'anzidetto motivo, che, ai sensi dell'art. 13, comma 3°, della più volte citata legge n. 1497/1939 e con riferimento alla legge 31 luglio 1959, n. 617, ed all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, il provvedimento presidenziale di approvazione della proposta di vincolo del territorio comunale di Castelmola avrebbe dovuto essere emesso di « concerto » con l'Assessorato regionale del turismo;

Accertato che il provvedimento summenzionato è stato adottato, invece, senza il concorso della volontà del predetto Assessorato e che, di conseguenza, esso è da ritenersi illegittimo per la mancata partecipazione alla formazione dell'atto di uno dei soggetti prescritti dalla legge;

Ritenuto che le sopraccertate invalidità hanno suggerito di procedere, ad un tempo, alla caducazione degli atti sopra citati ed alla riproposizione di un nuovo procedimento di vincolo, in relazione al pubblico inte-

resse attuale alla conservazione del patrimonio naturale di Castelmola;

Visto il verbale redatto dalla seduta dell'11 giugno 1977, nella quale la commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche ha riproposto il sopracitato vincolo paesaggistico sull'intero territorio comunale di Castelmola, in sostituzione di quello già approvato con D.P.R. n. 1095/S.G. del 23 febbraio 1967;

Accertato che il predetto verbale è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Castelmola e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla legge n. 1497 del 1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Considerato che l'intero territorio di Castelmola, sito a monte di quello di Taormina, che è stato sottoposto a vincolo paesaggistico con D.P.R.S. n. 6561/S.G. dell'11 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 18 novembre 1967, ne costituisce la naturale integrazione per ampiezza di scenari, ricchezza di vegetazione e molteplicità di punti di vista;

Considerato che tale complesso, la cui accidentata orografia incombe sulla città di Taormina e sul suo territorio, arricchisce e completa, con i suoi elementi di alto valore paesistico, il famoso quadro entro cui Taormina stessa è compresa, talché la sua salvaguardia si appalesa indispensabile per la tutela del paesaggio taorminese;

Considerato, altresì, che l'abitato di Castelmola, sito alla sommità di una caratteristica roccia calcarea, per la non contaminata unità architettonica che lo distingue e per i punti di vista che offre, merita di essere preservato, nella sua integrità, da manomissioni suscettibili di alterarne l'attuale aspetto e di deturpare l'eccezionale quadro d'insieme che abbraccia entrambi i territori di Taormina e Castelmola;

Vista la nota n. 36048/Gr. 12 del 14 febbraio 1978, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esprime parere favorevole all'emissione del vincolo di che trattasi;

Ritenuto che l'intero territorio comunale di Castelmola, in conformità della proposta dell'11 giugno 1977 della commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, debba essere sottoposto a vincolo paesistico, per evidenti motivi di pubblico interesse;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo, per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nel territorio vincolato, di presentare alla componente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore del territorio stesso;

Ritenuto che il D.P.Reg. n. 1095/S.G. del 23 febbraio 1967 deve essere reso privo di effetti giuridici per i vizi di legittimità di cui sopra è cenno;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi precisati in premessa, l'intero territorio comunale di Castelmola, delimitato in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del pre-

sente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Nel contempo, il D.P.Reg. n. 1095/S.G. del 23 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 29 aprile 1967, cessa di esplicare la sua efficacia giuridica.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta dell'11 giugno 1977 dalla competente commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi degli articoli 4 della legge 1497 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania, al comune di Castelmola, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castelmola, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra indicata all'albo del comune di Castelmola.

Palermo, 22 dicembre 1978.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI MESSINA
(Verbale dell'11 giugno 1977)

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 11 del mese di giugno alle ore 9,30, presso i locali del Palazzo della Provincia di Messina, regolarmente convocati dal presidente con lettera raccomandata r. r. n. 4383 del 3 giugno 1977, si è riunita la commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, costituita ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

- 1) Castelmola - riproposta del vincolo panoramico dell'intero territorio comunale;
- 2) Milazzo - proposta di ampliamento del vincolo panoramico di Capo Milazzo;
- 3) Isola di Salina (comuni: Leni, Malfa, S. Marina Salina) - proposta di vincolo panoramico per l'intera isola.

Sono presenti i sigg.ri:

- 1) dott. arch. Paolo Paolini - soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici - presidente;
- 2) dott.ssa Paola Pelagatti - soprintendente archeologico - componente;
- 3) dott. Carmelo Cavallaro - componente;
- 4) dott. arch. Fabio Basile - componente.

Funge da segretario il sig. Lao Incognito Giuseppe - impiegato dell'amministrazione provinciale di Messina.

Assente, benchè regolarmente invitato con telegramma numero 4426 del 4 giugno 1977 il rappresentante dell'assessorato del turismo.

Il presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e porge il proprio ringraziamento agli intervenuti sottolineando che la riunione coincide con l'insediamento sulla organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Il presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Primo argomento: Castelmola - riproposta del vincolo panoramico dell'intero territorio comunale.

Il presidente porta a conoscenza dei componenti che negli atti amministrativi, con i quali il comune di Castelmola è stato incluso nell'elenco delle località predisposto, a suo tempo, dalla commissione provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di cui a verbale del giorno 30 ottobre 1964 e perfezionato con successivo decreto del Presidente della Regione n. 1095 del 23 febbraio 1967 (292), sono stati riscontrati dalla magistratura, in sede penale, vizi di legittimità che ne hanno consentito la disapplicazione.

Pertanto, in relazione al preminente interesse pubblico che, nella fattispecie esige la salvaguardia delle bellezze naturali del territorio in parola con la eliminazione dello stato di incertezza che la dichiarazione di illegittimità ha determinato, il presidente nel riaffermare la validità dei motivi di interesse paesaggistico che avevano determinato l'esigenza del vincolo propone l'apposizione di un nuovo vincolo e dichiara aperta la discussione dell'argomento non senza aver prima accennato agli aspetti che fanno di Castelmola un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale sia considerato come emergenza del territorio che per la permanenza nell'agglomerato urbano, di strutture edilizie, documento di una tipologia che testimonia per certi aspetti, valori storici ambientali e di tradizione indipendentemente dagli incantevoli scenari naturali che possono agevolmente godersi da ogni parte.

Aperta la discussione i componenti concordano sulle motivazioni e sulle necessità inderogabili che comportano l'esigenza della riproposta del vincolo panoramico.

La Commissione

— considerato che il territorio comunale di Castelmola offre nella sua estensione incantevoli scenari di bellezze naturali che possono agevolmente godersi da ogni parte;

— ritenuto che detto territorio integra in maniera mirabile la bellezza della vicina Taormina formando insieme uno dei paesaggi più suggestivi della Sicilia;

— considerato anche che sotto il profilo dell'agglomerato urbano offre per certi aspetti la testimonianza di valori storici ambientali e tradizionali;

Delibera

all'unanimità di vincolare nuovamente, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, l'intera estensione del territorio del comune di Castelmola.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 11,00.

Il Presidente
Paolini